

Rev. 3 del 20 giugno 2023



**MOLINO DALLAGIOVANNA G.R.V. S.r.l.**

**Modello di organizzazione e gestione**

**(D. Lgs. 231/2001)**

**Parte Generale**

3

3

3

33

34

34

35

35

***5. Il Modello di organizzazione e gestione 36***

***5.1 L'Organismo di Vigilanza 37***

***5.2 Onorabilità 37***

***5.3 Professionalità 37***

***5.4 Autonomia ed indipendenza 37***

***5.5 Continuità di azione 38***

## **1. Profili introduttivi**

Il d. lgs. 231/2001 introduce e disciplina la responsabilità degli enti dipendente da reato.

Tale responsabilità si aggiunge e non sostituisce quella che grava sull'autore della condotta delittuosa.

La nozione di ente introdotta dalla normativa è volutamente ampia e ricomprende società e associazioni, anche prive di personalità giuridica, con l'esclusione degli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché quegli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

L'ente avente sede principale nel territorio dello Stato risponde anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché non proceda già lo Stato ove è stato commesso il fatto.

## **2. Criteri di imputazione**

Per determinare la responsabilità amministrativa dell'ente, il d. lgs. 231/2001 ha introdotto alcune condizioni aventi natura sia oggettiva, sia soggettiva.

I criteri di imputazione oggettivi prevedono che il fatto di reato sia stato posto in essere da parte di un soggetto funzionalmente legato all'ente. La norma identifica, in particolare, i c.d. apicali, ossia coloro che svolgono funzioni di amministrazione, gestione e direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ed i c.d. subalterni, ossia coloro che sono sottoposti alla direzione e al controllo degli apicali. Sono apicali, a titolo esemplificativo, gli amministratori, i direttori generali, i legali rappresentanti. Sono subalterni coloro che danno attuazione alle decisioni dei vertici societari (si pensi agli impiegati, ad esempio).

Sempre tra i criteri di imputazione oggettivi, è previsto che il reato debba essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo. Nessuna rilevanza, invece, ai fini della responsabilità dell'ente, avranno condotte criminose che sono state di interesse esclusivo dell'autore del fatto.

Analizzando poi i criteri di imputazione soggettiva, il legislatore ha voluto riconoscere una responsabilità per l'ente in caso di colpa di quest'ultimo, ossia nel caso in cui non siano stati adottati o rispettati criteri di sana gestione o in caso di deficit strutturali e organizzativi che hanno reso possibile, senza prevenirla, la commissione dei reati.

## **3. Reati presupposto**

Occorre specificare che non tutti i reati sono rilevanti ai fini del d. lgs. 231/2001, ma solo quelli da tale normativa espressamente richiamati. In particolare, sono previsti i seguenti reati:

- **Art. 24 del d. lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informativa in danno**

### **dello Stato o di un ente pubblico:**

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) articolo modificato dal D.L. n. 13/2022 : il reato si configura quando taluno, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo conseguito contributi, sovvenzioni o finanziamenti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee per iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, li distoglie da tali finalità.
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022] : il reato si configura nella condotta di chi, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.): il delitto si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale l'autore della condotta, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore. Il raggio, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui. La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del d.lgs. 231/01, è la truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico.
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022] : la parte oggettiva del reato è indicata *per relationem* con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 dalla quale riprende tutti gli elementi costitutivi appena menzionati; nel caso di specie, la condotta rileva se è relativa a contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici dalla Comunità europee.
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.): la fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto

con altrui danno. Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del d.lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] : Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive. Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019). La norma identifica un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317). Si richiede anche un comportamento, da parte del privato fornitore, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: ed in questo consiste l'elemento della frode.
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- **Art. 24 bis del d. lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati:**

- Documenti informatici – Falsità (art. 491 bis c.p.) : la norma sanziona le falsità richiamate dagli artt. 476 c.p. (Falsità materiali commesse dal pubblico ufficiale in atti pubblici), 477 c.p.(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti), 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) 480 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiali in certificati o in autorizzazioni amministrative), 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità), 482 c.p. (falsità materiale commessa dal priva), 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni), 487 c.p. (falsità in foglio firmato in bianco), 488 (altre falsità in foglio firmato in bianco), 489 c.p. (uso di atto falso), 490 c.p. (soppressioni, distruzione e occultamento di atti veri), 492 c.p. (copie autentiche che tendono luogo degli originali mancanti), 493 c.p. (falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico), se relative a un documento informatico

pubblico avente efficacia probatoria.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.): la fattispecie sanziona chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
- Detenzione e diffusione installazione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]: il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un profitto o un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
- Diffusione detenzione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]: la fattispecie è tesa a sanzionare chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica o consegna, o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informativi, allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]: la norma sanziona chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe nonché chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni indicate.
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]: la fattispecie è volta a colpire chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.): il reato sanziona chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro

ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.): la norma è tesa a colpire, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.): la condotta sanzionata è identificata in chiunque, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.): la norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-quater ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.): l'articolo in esame sanziona il soggetto che presta servizi di certificazione della firma elettronica, che viola gli obblighi previsti dall'art. 32 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d. lgs. 82/2005 e successive modifiche, per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.
- Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (articolo 1, co.11, DL n. 105/2019)

11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

- **Art. 24 ter del d. lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata:**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) anche transnazionale: la fattispecie si realizza quando

tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, con una sanzione più grave nel caso di associazione diretta a commettere reati avverso la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e i minori di anni 18.

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) anche transnazionale: il codice sanziona il reato in esame, prevedendo che l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare vantaggio a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. La condotta menzionata è richiamata dal decreto anche nelle ipotesi in cui assuma i caratteri di transnazionalità, così come in questa sede identificato.
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter): la fattispecie in esame sanziona chi ottiene la promessa di voti così come richiamata dall'art. 416 bis in cambio di erogazioni in danaro.
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.): la fattispecie sanziona la condotta di chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/90) transnazionale: l'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope).
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.

- **Art. 25 del d. lgs. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere e corruzione:**

*N.B. La Legge n. 3 del 2019, pubblicata in G.U. il 16 gennaio 2019, n. 16, introduce misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione (c.d. Legge Spazzacorrotti) ed ulteriormente*



*ampliato la rosa dei reati presupposto introducendo nell'art. 25 del D.L.gs. 231/01, il reato di traffico di influenze illecite ex. Art. 346 bis cod. penale.*

- Concussione (art. 317 c.p.): tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.
- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]: il reato si configura quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità ovvero ne accetta la promessa.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): il reato si configura quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetta la promessa.
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.): il reato si concretizza, salvo che il fatto costituisca un'ipotesi delittuosa più grave, nella condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluni a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La punibilità è estesa anche al soggetto che dà luogo alla dazione ovvero alla promessa di denaro o altra utilità.
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): la fattispecie criminosa in esame contempla la condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per indurre ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

- *Peculato, concussione(art. 322-bis c.p.)[modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]:*  
le disposizioni degli artt. 317, 318, 319, 319 ter, 321 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche:
- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi altro ente pubblico o privato presso le Comunità europee che svolgono attività corrispondenti a quelle di funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 321 e 322 c.p. quando il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi:

- a persone indicate nel punto primo di cui sopra, assimilate ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio - nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, N.d.R.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali" .
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019] o Tale ipotesi di reato, introdotta tra i “reati presupposto” dalla Legge n. 3/2019, si configura quando chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319 - ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Alla medesima pena soggiace chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. Le pene per tale fattispecie sono aumentate se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste

la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Trattasi di una fattispecie introdotta tra i "reati presupposto" dalla Legge n. 3/2019 (legge Anticorruzione 2019).

- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] o la norma va a sanzionare la condotta del pubblico ufficiale che si appropri di denaro o cosa mobile altrui che possieda o comunque di cui abbia la disponibilità per ragioni del suo ufficio. In tale condotta (appropriazione) rientrano la dissipazione, l'alienazione, la negazione del possesso, il rifiuto di restituzione, la ritenzione, il nascondere ed altre simili
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] o è punito il fatto di colui che si appropria, bensì di chi riceve o ritiene denaro od altra utilità. Si ha ricezione quando v'è l'accettazione di un quid da parte di un terzo senza sollecitazioni, passivamente; per converso, vi sarà ritenzione qualora la cosa, una volta ricevuta, venga mantenuta presso di sé, ergo tale reato può consistere tanto in una condotta attiva (appropriazione) od omissiva (mancata restituzione)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] o Il reato che occupa punisce il soggetto pubblico che, abusando delle sue funzioni, abbia procurato a sé un vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. La condotta è descritta minuziosamente, onde precisare nel modo migliore i limiti dell'abuso punibile, in ossequio al principio di tipicità. Il pubblico ufficiale deve aver infatti agito in violazione delle leggi o dei regolamenti che disciplinano l'esercizio delle funzioni o del servizio. A quanto sopra, poi, si aggiunge l'inosservanza dell'obbligo giuridico di astenersi, sia nel caso di conflitto di interessi (è l'ipotesi di interesse privato in atto d'ufficio), sia nelle altre ipotesi previste dalla legge o dai regolamenti

- **Art. 25 bis del d. lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:**

- Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.): la norma in esame sanziona chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o al di fuori; chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, dando ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3. chiunque di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.): la fattispecie sanziona chiunque altera monete della quantità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore.
- Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.): la disposizione è tesa a colpire la condotta di chiunque, fuori dei casi precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.): la norma sanziona chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.): le condotte previste nei precedenti articoli 453, 455 e 457 trovano estensione anche nelle ipotesi in cui vi sia contraffazione o alterazione di valori di bollo e introduzione nel territorio dello Stato, o l'acquisto, la detenzione e la messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.): chiunque contraffà la carta filigranata che si utilizza per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta è sanzionato.
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.): la norma riconosce la penale responsabilità di chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Tale previsione è estesa anche se le condotte citate hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.): la norma punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.): la norma sanziona chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali ovvero chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti. Infine è punito chi contraffà o altera brevetti, disegni, modelli industriali nazionali o

esteri ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti.

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.): la fattispecie riconosce la penale responsabilità di chi introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati nonché chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti citati.

- **Art. 25 bis.1 del d. lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio:**

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.): la norma sanziona chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.): la disposizione punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.): la fattispecie si riferisce a chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.): la norma colpisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.): si tratta della condotta di chi vende o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze non genuine.
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.): la norma sanziona chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.): la violazione consiste nella condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché chi, al fine di trarne profitto,

introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di ordini dei prodotti agroalimentari (art. 517 – quater c.p.): la norma sanziona chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

- **Art. 25 ter del d. lgs. 231/2001 – Reati societari (modificato dal D. lgs 2 marzo 2023 n. 19):**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): questo reato si realizza nel caso in cui amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico o al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società la cui comunicazione è imposta dalla legge. La condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni e la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.): la fattispecie punisce gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, che, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale a soci e creditori.
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.): il reato consiste nella condotta degli amministratori di impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): la condotta tipica prevede, fuori dei casi di

legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): il reato prevede la condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): la fattispecie sanziona la condotta degli amministratori, che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge ovvero, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): la fattispecie si realizza quando gli amministratori effettuano, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.): la fattispecie consiste nell'omessa comunicazione da parte dell'amministratore, del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società.
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): tale reato si consuma quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): il reato si perfeziona quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o

dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019] : la norma sanziona, quale condotta rilevante, la sollecitazione o la ricezione per sé o per altri da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta persona, di denaro o altra utilità non dovuti, ovvero l'accettazione della promessa per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà con sanzione che comporta anche l'interdizione temporanea dell'esercizio di attività. È analogamente punito chi esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti citati e commetta il fatto nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato. La modifica prevede la punibilità poi, al terzo comma, per l'offerta, la promessa o la dazione ai soggetti indicati da parte di terzi, anche per interposta persona.
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.); modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019] : è punibile chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti nonché la sollecitazione, anche per interposta persona, per sé o per altri, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati nonché a chi svolte in essere attività lavorativa con funzioni direttive affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta, la dazione o la sollecitazione non sia accettata.
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): il reato punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): la fattispecie sanziona chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): il reato prevede la sanzione per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali



nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono ancora puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, che, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

L'art. 55 D.Lgs. 19/2023 è andato a modificare 25-ter, comma 1, D.Lgs. 231/2001, rubricato «*Reati societari*» mediante l'aggiunta dell'inciso «*o da altre leggi speciali*» e con l'introduzione della lettera «s-ter», la quale prevede che: «*per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote*»

Tale delitto viene introdotto **dall'art. 54 D.Lgs. 19/2023** e prevede che: «*Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale*».

Come si evince la norma in esame effettua a sua volta un ulteriore richiamo all'art. 29 D.Lgs. 19/2023 che disciplina appunto il certificato preliminare che attesta l'adempimento, secondo la normativa vigente, degli atti preliminari alla realizzazione della fusione. In particolare tale articolo prevede che: «*1. Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.*

2. *Alla richiesta sono allegati:*  
a) *il progetto di fusione transfrontaliera;*

- b) *la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto;*
- c) *le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti, salvo che i soci vi abbiano rinunciato nei casi consentiti dalla legge, e, se pervenuto, il parere dei rappresentanti dei lavoratori;*
- d) *le osservazioni di soci, lavoratori e creditori, se pervenute;*
- e) *la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dalle società partecipanti alla fusione, attestante che, nei casi previsti dalla legge, la procedura di negoziazione è iniziata;*
- f) *quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato, le certificazioni relative ai debiti previsti dall'articolo 30, in quanto applicabile, rilasciate non oltre novanta giorni prima della richiesta, e il consenso della società ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3;*
- g) *la dichiarazione che le informazioni inserite nel progetto ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e quelle risultanti dalle certificazioni previste dalla lettera f) non hanno subito modifiche o il relativo aggiornamento alla data di presentazione della richiesta;*
- h) *la prova della costituzione delle garanzie o del pagamento dei debiti risultanti dalle certificazioni di cui alla lettera f);*
- i) *le informazioni rilevanti, ai fini della fusione, che riguardano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.*

*3. Ai fini del rilascio del certificato preliminare, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, il notaio verifica:*

- a) *l'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera;*
- b) *il decorso del termine per l'opposizione dei creditori oppure la realizzazione dei presupposti che consentono l'attuazione della fusione prima del decorso del termine, oppure, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'articolo 2445, quarto comma, del codice civile;*
- c) *se pertinente, che il progetto di fusione contenga le informazioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera e), e che sia stata resa la dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo;*
- d) *quando l'assemblea ha subordinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all'approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate;*

e) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 30, ove applicabile;  
f) l'assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società richiedente;  
g) che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana.

4. Il certificato preliminare è rilasciato dal notaio senza indugio e salve ragioni di eccezionale complessità, specificamente motivate, non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

5. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, comunica senza indugio agli amministratori della società richiedente i motivi ostativi al rilascio del certificato e assegna alla società un termine per sanare tali mancanze, se ritiene che le stesse possano essere sanate. In ogni caso, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, la società può presentare per iscritto le proprie osservazioni. Se non è possibile sanare tali mancanze o la società non provvede nel termine concesso, o in quello eventualmente prorogato per gravi motivi, o rinuncia ad avvalersi del termine, il notaio comunica agli amministratori della società il rifiuto di rilascio del certificato preliminare, indicando i motivi anche rispetto alle osservazioni ricevute.

6. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione del rifiuto di cui al comma 5 o alla decorrenza del termine di cui al comma 4 senza che il notaio abbia rilasciato il certificato preliminare, gli amministratori possono domandare il rilascio del certificato mediante ricorso, a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, al tribunale del luogo ove la società partecipante ha sede. Per le società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, è competente la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.

7. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, rilascia con decreto il certificato preliminare. Se ritiene non adempiute le formalità previste dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, il tribunale procede ai sensi del comma 5, primo periodo.

8. Il certificato preliminare rilasciato ai sensi del comma 4 o del comma 7 è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura dell'organo amministrativo della società, e reso disponibile

tramite il BRIS. Fatte salve altre possibili modalità di trasmissione, l'autorità competente di cui all'articolo 33, comma 4, acquisisce senza oneri dal registro delle imprese, tramite il BRIS, il certificato preliminare.

9. Il rifiuto del rilascio del certificato preliminare ai sensi del comma 5 e il dispositivo del provvedimento di rigetto del ricorso proposto ai sensi del comma 6 sono iscritti senza indugio a cura dell'organo amministrativo della società nel registro delle imprese».

- **Art. 25 quater del d. lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:**

- Associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 e 270 bis c.p.): la norma riconosce la penale responsabilità in capo al soggetto che promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi quale compito atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico, sanzionando anche la mera partecipazione.
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.): la norma è volta a sanzionare chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipando ad associazioni indicate negli artt. 270 e 270 bis c.p.).
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.): la disposizione stabilisce una sanzione per la condotta di chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 270 bis c.p., arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio dei servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno stato esterno, un'istituzione o un organismo internazionale.
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.): al di fuori delle ipotesi citate, la norma sanziona chiunque organizzi, finanzia o propagandi viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies c.p.
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.): la disposizione riconosce la penale responsabilità di chiunque, al di fuori dell'art. 270 bis c.p., addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazioni o sull'uso di materiali esplosivi, armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Analogamente è sanzionata la persona addestrata nonché chi, avendo

acquisito anche autonomamente le istruzioni, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati a tale condotta.

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.): è introdotta la penale responsabilità di chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attentati alla vita od alla incolumità di una persona;
  - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.): la disposizione sanziona le ipotesi in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per finalità di terrorismo chiunque compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.
  - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.): è riconosciuta la penale responsabilità di chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestri una persona.
  - Istigazione a commettere taluno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.).
  - Si rinvia alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo.
- **Art. 25 quater.1 del d. lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione genitale:**
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.): la norma sanziona la condotta di chi, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, quali la clitoridectomia, l'escissione, l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo; inoltre punisce chi, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle già indicate, da cui derivi una malattia del corpo o della mente.
- **Art. 25 quinquies del d. lgs. 231/2001 – delitti contro la personalità individuale:**
- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.): la fattispecie richiama la condotta di chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce una persona in uno stato di soggezione continua, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione si verificano quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
  - Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.): il reato si configura quando taluno induce alla prostituzione un minore di anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione o ancora chi compie

atti sessuali con un minore di età compresa tra 14 e 18 anni, in cambio di denaro o altra utilità.

- *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)*: la disposizione riconosce penale responsabilità in chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche nonché chi commercia in materiale pornografico del tipo descritto. Tale condotta rileva anche il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori di 18 anni o parti di esse, con questo intendendo immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. Risponde inoltre del reato anche chi, al di fuori delle citate ipotesi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico indicato ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di 18 anni o, ancora, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico, del tipo già descritto.
- *Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)*: la norma sanziona chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, anche per il tramite di immagini virtuali.
- *Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)*: la norma è tesa a colpire la condotta di chiunque ponga in essere i reati sopra descritti (Pornografia minorile e Detenzione di materiale pornografico) con riferimento a materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali, ossia realizzate con tecniche di elaborazione in tutto o in parte associate a situazioni reali, la cui qualità fa apparire come vere situazioni non reali, realizzate utilizzando minori di diciotto anni.
- *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600- quinquies c.p.)*: la fattispecie punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzato alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti.
- *Tratta di persone (art. 601 c.p.)*: la condotta tipica è rappresentata da chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso a soggiornare, a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

- Alienazione ed acquisto di schiavi (art. 602 c.p.): la disposizione si riferisce a chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.;
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.): la norma punisce chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, e chi utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione citata, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno. Lo sfruttamento è da considerarsi ravvisabile in ipotesi di reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Aggravanti specifiche sono: un numero di lavoratori reclutati superiore a tre; la presenza di uno o più minori in età non lavorativa tra i soggetti reclutati; l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, in considerazione delle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] : la norma sanziona chiunque allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi a materiale pornografico di cui all'art. 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies. 609 octies, addeschi minori.

- **Art. 25 sexies del d. lgs. 231/2001 – abusi di mercato:**

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184)[articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021].
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185)[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021].
- **Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]**
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

**Reati transnazionali La Legge 16 marzo 2006 n. 146, in vigore dall'11 aprile 2006 (ratificando la Convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata transnazionale), con l'art. 10 della legge 146 ha previsto l'applicabilità del regime della responsabilità amministrativa degli Enti anche per i reati di seguito indicati che abbiano il carattere della transnazionalità, riferendosi con tale termine alle ipotesi di reati commessi in: in più di uno stato o in uno stato:  Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);**

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-  
quater D.P.R. n. 43/73);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R.  
309/90);  Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D.Lgs 286/98 e successive  
modifiche, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286 e succes-  
sive modificazioni).

**Questa Legge modificata con L. 236/2016 ha introdotto i reati transnazionali che costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti qualora i reati vengano commessi**

- **Art. 25 septies del d. lgs. 231/2001 – omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.): la fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.): la fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro a che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio. La lesione personale è grave se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni o ancora se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; è



gravissima se dal fatto deriva certamente una malattia certamente o probabilmente insanabile ovvero la perdita di un senso, arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, o ancora la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

- **Art. 25 octies del d. lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:**

- Ricettazione (art. 648 c.p.): la norma richiama le condotte di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) anche transnazionale: la disposizione è tesa a riconoscere una sanzione, fuori dei casi di concorso nel reato, nei confronti di chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) anche transnazionale: è punito chiunque, fuori dalle ipotesi di concorso nel reato e nei casi di riciclaggio o ricettazione, impiega in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1.) è punito chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

**2.2.14 Art. 25 octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Con la Legge n.186/2014 sulla “Voluntary Disclosure”, è stato introdotto il nuovo reato di autoriciclaggio, con la modifica dell'art. 25 octies e l'inclusione di questo nuovo reato nel D.Lgs 231/2001. Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 184/2021, il legislatore è intervenuto nuovamente sul D. Lgs. 231/2001. Per effetto della novella, è stato infatti aggiunto l'art. 25-octies. In base ad esso gli enti potranno essere chiamati a rispondere anche di alcuni delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ove commessi nel loro interesse o vantaggio. La novità normativa recepisce le indicazioni date dal legislatore comunitario con la Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, nel duplice intento di contrastare le fonti di entrate della criminalità organizzata derivanti dalla manipolazione di strumenti di pagamento e flussi monetari

digitali (connessi, ad esempio, all'utilizzo di bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc.) e garantire un'apposita ed idonea tutela ai consumatori circa il regolare sviluppo del mercato digitale.

Prevede i seguenti reati:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493- ter c.p.)
  - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493- quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Si evidenzia che tale delitto era già stato previsto nel D. Lgs. 231/2001 quale reato presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), ma con una rilevanza per l'ente circoscritta alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e non quando commesso in danno di soggetti privati. Con il D. Lgs. 184/2021, invece, gli enti potranno essere ritenuti responsabili (questa volta ai sensi dell'art. 25-octies.1) anche per la commissione di frodi informatiche commesse a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

- **Art. 25 novies del d. lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:**

- artt. 171 co. 1° lett a - bis) e co. 3° L. 633/1941: la norma sanziona la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. La fattispecie è aggravata se il reato è commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
- art. 171 bis L. 633/1941: riconosce la penale responsabilità di chi, abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La stessa pena si applica se il fatto

concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità oppure chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

- art. 171 ter L. 633/1941: la norma sanziona chi abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere *a*) e *b*); detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone

dovuto; fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 - *quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 - *quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal co. 1°; promuove o organizza le attività illecite di cui al co. 1°.

- art. 171- septies L. 633/1941: sanziona chi dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis* co. 2°, della legge sul diritto d'autore nonché i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* stessa legge, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.
- art. 171- octies L. 633/1941: è punito chi, a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

- **Art. 25 decies del d. lgs. 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria:**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) anche transnazionale: la norma sanziona l’ipotesi di chi, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

- **Art. 25 undecies del d. lgs. 231/2001 – Reati ambientali:**

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): la norma sanziona l’aver cagionato abusivamente la compromissione o il deterioramento significativi e misurabili di acque o aria o suolo o sottosuolo nonché di ecosistema, biodiversità di flora e fauna.
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.): la norma colpisce colui che cagioni un disastro ambientale.
- Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.): la norma colpisce le condotte precedentemente descritte anche qualora siano cagionate con colpa, non con dolo.
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.): la norma sanziona chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
- Circostanze aggravanti (art. 452 – octies c.p.): la norma sanziona più gravemente le condotte elencate qualora siano realizzate da un’associazione per delinquere, anche mafiosa e straniera.
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.): la norma sanziona la condotta di chi, salvo il fatto costituisca più grave reato, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale o vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
- Distruzione e deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.): la disposizione prevede la penale responsabilità di chi, al di fuori dei casi consentiti, distrugge un *habitat* all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.
- Commercio di esemplari di specie dell’all. A appendice I, III, ed allegato C parte 1 e 2 (art. 1 l. 7 febbraio 1992 n. 150) nonché altre fattispecie di cui all’art. 3 bis l. 7 febbraio 1992 n. 150.
- Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l’incolumità pubblica (art. 6

legge 7 febbraio 1992, n. 150).

- Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (art. 137 co. 2 e 3 del D. Lgs. n. 152/06)
- Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137 co. 5 primo e secondo periodo del D. Lgs. n. 152/06).
- Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137 co. 11 del D. Lgs. n. 152/06).
- Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137 co. 13 del D. Lgs. n. 152/06)
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 co. 1 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 152/06).
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 co. 3 primo e secondo periodo del D. Lgs. n. 152/06).
- Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256 co. 4 del D. Lgs. n. 152/06).
- Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256 co. 5 del D. Lgs. n. 152/06).
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 co. 6 del D. Lgs. n. 152/06)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257 co. 1 e 2 del D. Lgs. n. 152/06)
- Predisposizione ed uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258 co. 4 e art. 260-bis co. 6 e 7 del D. Lgs. n. 152/06)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 del D. Lgs. n. 152/06);
- Attività organizzare per il traffico illecito di rifiuti (art. 145-quaterdecies c.p.).
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D. Lgs. n. 152/06)
- Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis co. 8 del D. Lgs. n. 152/06).
- Inquinamento atmosferico (art. 279 co. 5 del D. Lgs. n. 152/06)
- Sanzioni in merito ai certificati C.I.T.E.S. in relazione alle specie protette (Art. 1 e 3 bis L. 150/1992)

- Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3 co. 6 L. 28 dicembre 1993, n. 549)
  - Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8 co. 1 e 2 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)
  - Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9 co.1 e 2 del D D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).
- **Art. 25 duodecies del d. lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Modificato da D.L. n. 20 del 10 Marzo 2023 (c.d. “Decreto Cutro”) convertito con Legge n. 50 del 5 Maggio 2023):**
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis d. lgs. 286/1998) che richiama disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art.12, commi 3-bis, 3-ter, 5 d.lgs. 286/1998) transnazionale: l'art. 12 del Testo Unico di cui al D.lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di trarre profitto anche indiretto, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di taluno ovvero l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (favoreggiamento dell'emigrazione clandestina). E' infine sanzionato il favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi, al fine di trarre un ingiusto profitto della condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico.
  - Art. 8 del Capo II del **D.L. n. 20 del 10 Marzo 2023 (c.d. “Decreto Cutro”) convertito con Legge n. 50 del 5 Maggio 2023**, ha modificato l'Art.12 ed inserito l'Art. 12-bis “Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” nel D.Lgs n. 286/1998 “Testo unico sull'immigrazione”. Con l'**Art. 12-bis** il legislatore ha inteso **punire** non solo chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ma con **pene detentive** anche **coloro** che **attuano** ciò con **modalità** tali da **esporre le persone a pericolo** per la loro vita, per la loro **incolumità** o sottoponendole a **trattamento inumano e degradante**. Inoltre, fermo quanto disposto per reati commessi nel territorio dello Stato, se la **condotta** è diretta a procurare **l'ingresso illegale nel territorio dello Stato**, il **reato** è **punito** secondo la legge italiana anche quando **la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio**. L'**Art.2** della predetta L. 50 del 2023 ha apportato **modifiche** all'**Art. 22** del “Testo

**unico sull’immigrazione”** in merito al rilascio del **nulla osta al lavoro** ed ha **aggiunto l’Art.24-bis** “Verifiche” per l’osservanza delle **prescrizioni** del **contratto di lavoro** ed altri **controlli a campione** sul rispetto dei **requisiti** e di **procedure** varie.

**- Art. 25 terdecies del d. lgs. 231/2001 – Razzismo e xenofobia:**

- *Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)*: la norma sanziona la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa nonché organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi incitamento alla discriminazione o alla violenza per i citati motivi, la partecipazione o l’assistenza nonché la promozione agli stessi.

**- Art. 25 quinquiesdecies del d. lgs. 231/2001 – Reati Tributari**

Il D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, coordinato con L. di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 ha introdotto i reati tributari (art. 25 quinquiesdecies).

**- Art. 25 sexiesdecies e art. 26 - contrabbando e Diritti di confine delitti tentati**

Il D.L. n. 75 del 14 luglio 2020 ha introdotto reati di contrabbando e Diritti di confine (art. 25 sexiesdecies) e delitti tentati (art. 26).

**- Art. 25 -septiesdecies e duodecicies - Delitti contro il patrimonio culturale**

La Legge n. 22 del 09 marzo 2022 in materia di reati contro il patrimonio culturale ha introdotto :

□ l’articolo Art. 25 -septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale o il nuovo illecito amministrativo di cui all’art. 25 septiesdecies D.lgs. 231/2001 (Delitti contro il patrimonio culturale) ha esteso la responsabilità delle persone giuridiche con riferimento ai seguenti articoli: 518 bis c.p. (furto di beni culturali); 518-ter c.p. (Appropriazione indebita di beni culturali); 518-quater c.p. (Ricettazione di beni culturali); 518-octies c.p. (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) 518-novies c.p. (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali); 518-decies c.p. (Importazione illecita di beni culturali); 518-undecies c.p. (Uscita o esportazione illecite di beni culturali); 518-duodecies c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici); 518-quaterdecies c.p.(Contraffazione di opere d’arte).

l’articolo 25 – duodecicies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici o Il nuovo illecito amministrativo di cui all’art. 25 duodecicies D.lgs.



231/2001 (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici), ha esteso la responsabilità delle persone giuridiche con riferimento ai seguenti articoli: 518-terdecies c.p. (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) e 518-sexies c.p. (Riciclaggio di beni culturali).

## **Whistleblowing**

**Emanazione del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 (whistleblowing)** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

- **Estensione a tutti i datori di lavoro del settore pubblico e privato**, a prescindere dall'adozione del modello organizzativo 231, quanto già stabilito nel decreto attuativo della direttiva europea n. 1937 del 2019 sul **whistleblowing** in merito a violazioni, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato

- **Aggiunta di un canale di segnalazione esterna alle modalità di segnalazione interna** già prevista per le organizzazioni che adottano un Modello 231 attivato dall'ANAC a cui ricorrere quando non è stata prevista, attivato o non conforme un canale di segnalazione interna, oppure il segnalante non ha avuto seguito alla sua segnalazione o ha motivi di ritenere che la sua segnalazione possa determinare rischio di ritorsione o che la violazione

- **Abrogazione dell'Art. 54-bis del D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001** "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"

- **Abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater dell'Art. 6 del D.Lgs 231/01** "Adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni"

- **Abrogazione dell'Art. 3 della legge n.179 del 30 novembre 2017** "Nozione di giusta causa di rivelazione della notizia riservata"

## **4. Sanzioni**

Il d. lgs. 231/2001 prevede quattro tipologie di sanzioni: le sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna.

#### **4.1. Sanzioni pecuniarie**

Per l'illecito amministrativo dipendente da reato trova sempre applicazione la sanzione pecuniaria. Essa viene applicata per quote in un numero non inferiore a € 100,00 né superiore a € 1.000,00. L'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,00 ~~euro~~ a un massimo di € 1.549,00 ~~euro~~.

La sanzione pecuniaria è valutata dal giudice in ragione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo delle quote è determinato tenuto conto della condizione economica e patrimoniale dell'ente destinatario al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

#### **4.2 Sanzioni interdittive**

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante ed il reato è stato commesso:
  - da un soggetto apicale;
  - da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive rappresentano le misure maggiormente afflittive per l'ente e sono normalmente temporanee. Tuttavia, nei casi più gravi, possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, come si vedrà nel paragrafo 1.5.4.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano - o sono revocate se applicate in via cautelare - qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti, di *ravvedimento operoso*, la sanzione interdittiva è sostituita da quella pecuniaria.

### **4.3 Altre sanzioni**

Il Decreto prevede due ulteriori sanzioni:

- la confisca, ossia l'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente;
- la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

### **4.4 Misure cautelari**

Il Decreto ha previsto la possibilità di applicare in via cautelare alcuni provvedimenti volti a realizzare una tutela anticipata in caso di condanna dell'ente.

Per l'applicazione delle misure cautelari è necessario che sussistano gravi indizi di responsabilità per l'ente e fondati e specifici elementi di concreto pericolo di reiterazione del reato per il quale si procede. Una volta accertato che sia possibile procedere con le misure cautelari, il giudice deve determinarle tenendo conto della specifica idoneità delle stesse in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto; deve poi tenere conto del principio di proporzionalità delle stesse all'entità del fatto e alla sanzione eventualmente applicabile.

Le misure cautelari possono essere rappresentate da:

- provvedimenti interdittivi,
- commissariamento giudiziale,
- sequestro preventivo,
- sequestro conservativo.

Per ciò che concerne la prima misura, si rimanda a quanto detto precedentemente.

Il commissariamento giudiziale presuppone la prosecuzione dell'attività dell'ente per opera di un commissario.

In genere si utilizza tale strumento in luogo della misura interdittiva:

- quando l'ente svolge un pubblico servizio la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il sequestro preventivo si applica esclusivamente su beni per cui sia consentita la confisca, vale a dire il profitto e il prodotto del reato.

Il sequestro conservativo è volto in via cautelare a preservare le garanzie per il pagamento della sanzione, delle spese del procedimento o di ogni altro importo dovuto all'Erario e colpisce i beni mobili e immobili dell'ente, le somme o le cose di cui sia creditore.

## **5. Il Modello di organizzazione e gestione**

Il Modello deve, secondo il dettato normativo:

- individuare le attività societarie nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli tesi a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in ordine alle condotte criminose citate;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni delle misure indicate nel Modello medesimo.

Il Modello può essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

A completamento delle previsioni del Modello, può essere adottato il Codice Etico, carta costituzionale dell'ente, volta a introdurre principi di etica e legalità dell'agire societario.

E' necessario che il Modello di organizzazione e gestione trovi puntuale attuazione all'interno dell'ente

poiché solo in questo caso può esercitare il proprio ruolo esimente.

L'efficace attuazione del Modello presuppone, oltre ad un sistema disciplinare adeguato in caso di inottemperanza alle sue previsioni, una verifica periodica e l'eventuale modifica delle previsioni in caso di significative violazioni delle prescrizioni ivi contenute nonché in caso di mutamenti nell'organizzazione o nelle attività dell'ente.

### **5.1 L'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e gestione, curandone l'aggiornamento.

I suoi componenti devono necessariamente essere dotati di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. A tal fine, i membri dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza indicati nel presente Modello. L'Organismo di Vigilanza deve svolgere le funzioni ad esso attribuite, garantendo la necessaria continuità di azione.

### **5.2 Onorabilità**

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono essere sottoposti a procedimenti penali per i reati collegati o connessi agli illeciti individuati nel presente Modello. Sono ineleggibili o decadono dall'Organismo di Vigilanza i soggetti che siano stati destinatari di una sentenza di condanna o di patteggiamento, ancorché non passata in giudicato, per uno dei reati presupposto previsti dal Decreto o, comunque, di una sentenza di condanna o di patteggiamento, ancorché non passata in giudicato, a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

### **5.3 Professionalità**

L'Organismo di Vigilanza deve essere composto da soggetti dotati di specifiche competenze nelle attività di natura tecnica e ispettiva, nell'analisi dei sistemi di controllo nonché in materia dei reati rilevanti per la Società, richiamati dal presente Modello, affinché sia garantita la presenza di professionalità adeguate allo svolgimento delle relative funzioni. Ove necessario, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi anche dell'ausilio e del supporto di competenze esterne, per l'acquisizione di peculiari conoscenze specialistiche.

### **5.4 Autonomia ed indipendenza**

L'Organismo di Vigilanza è dotato, nell'esercizio delle sue funzioni, di autonomia ed indipendenza dalle altre funzioni, dall'alta direzione e dall'organo decisionale. Non deve, inoltre, assumere incarichi di tipo operativo.

L'Organismo di Vigilanza dispone, nell'esercizio delle proprie funzioni, di un budget specifico per lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

L'Organismo di Vigilanza risponde, nell'esercizio delle proprie funzioni e nei termini indicati nel Modello, esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza deve essere composto da soggetti privi di deleghe; non può essere costituito da soggetti facenti parte del Consiglio di Amministrazione. Può viceversa essere costituito, nelle società di capitali, dal Collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza e dal comitato per il controllo della gestione.

Si sottolinea l'opportunità, in presenza di possibili conflitti di interessi, di astensione dei singoli membri interessati, previa comunicazione tempestiva ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

### **5.5 Continuità di azione**

L'OdV deve essere in grado di garantire la necessaria continuità nell'esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni (almeno annuali) e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali.